



Infortunistica stradale: prelievo coattivo del sangue: nuova sentenza della Cassazione

Continuano le pronunce della Suprema Corte di Cassazione che indicano percorsi ben precisi agli organi di polizia stradale per la raccolta di elementi di prova per constatare l'alterazione psico-fisica alla guida.

Siamo di fronte al classico caso di rilevamento di un sinistro stradale con feriti, quando il soggetto è trasferito al pronto soccorso e vi è la necessità di far emergere in quali condizioni guidava il coinvolto. Il principio è quello dell'impossibilità a sottoporre ai prelievi di sangue, chi è il sospettato di ubriachezza, se non venga sottoposto a cure mediche e senza il suo consenso. Siamo di fronte ad un soggetto che venga solo visitato e che invece non sia sottoposto a cure invasive. Per la Cassazione non rientra tra i casi previsti all'art. 186 comma 5, di "soggetti sottoposti a cure mediche".

Il caso trattato dalla Cassazione con la sentenza n. 21885/17, riguarda un conducente coinvolto in un sinistro stradale. Il prelievo ematico era stato richiesto dal personale di polizia giudiziaria ai sanitari presenti al pronto soccorso. La Cassazione ricorda che è sempre necessario dare l'avviso, anche con modalità informali, che medici e infermieri procederanno al prelievo ematico perchè previsto dalla legge (art. 186 del Codice della Strada in questo caso) e non per finalità di carattere medico-terapeutico. Nessuna informativa era stata data e pertanto mancava il consenso valido da parte del conducente. La conseguenza era perciò l'inutilizzabilità come fonte di prova del risultato dei prelievi effettuati. (ASAPS)

Luigi Altamura
Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona



Cassazione: drogarsi e mettersi alla guida non è sempre reato

Il reato di cui all'art. 187 c.d.s. è integrato solo se l'assunzione determina l'alterazione psico-fisica del conducente

Con la sentenza numero 18786/2017, la quarta sezione penale della Corte di cassazione è tornata a ribadire tra le righe un principio già sancito in altre occasioni dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ovverosia che non necessariamente il mettersi alla guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente è un comportamento penalmente rilevante.

Il reato di cui all'art. 187 del Codice della strada

Secondo un orientamento interpretativo al quale negli ultimi tempi i giudici hanno avuto più volte deciso di aderire, infatti, il reato di cui all'articolo 187 del codice della strada non può dirsi integrato per il solo fatto che un soggetto si sia posto alla guida di un veicolo dopo aver assunto una sostanza stupefacente; esso, piuttosto, richiede come condotta tipica la guida in stato di alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione. In altre parole: se tale alterazione manca, il reato non può dirsi configurato.

Responsabilità solo nel caso di alterazione psicofisica

Nel caso di specie, invece, il giudice di secondo grado aveva condannato un motociclista per il fatto di essersi messo in sella al proprio mezzo dopo aver fatto uso di stupefacenti, senza, tuttavia, confrontarsi in alcun modo con la predetta considerazione, fatta, invece, dal giudice di primo grado nel negare la penale responsabilità dell'imputato per il reato in parola. Alla luce di ciò e, più in generale, del mancato rispetto dell'obbligo di motivazione rafforzata (gravante sul giudice dell'impugnazione nel momento in cui riforma in toto la pronuncia di primo grado), la Corte di appello è chiamata a un nuovo esame della vicenda e, per l'incauto motociclista, si apre qualche speranza di non essere condannato.

di Valeria Zeppilli
da StudioCataldi.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Nuova disciplina - Applicabilità.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7. **(Cass. Pen., sez. un., 6 aprile 2016, n. 13682) [Riv-1605P369] (art. 186 cs)**

Guida in stato di ebbrezza - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Soglie di rilevanza penale del fatto - Rilevanza - Esclusione.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. **(Cass. Pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681) [Riv-1605P374] (art. 186 cs)**

Peculato - Elemento oggettivo - Appartenenza alla pubblica amministrazione - Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio - Utilizzo reiterato dell'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata - Reato di cui all'art. 314, comma 1, c.p. - Configurabilità.

La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza reiteratamente l'autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata configura il reato di cui all'art. 314, comma 1, c.p. in quanto realizza una condotta appropriativa di un bene della pubblica amministrazione per la cui integrazione è sufficiente l'esercizio da parte dell'agente di un potere uti dominus tale da sottrarre il bene alla disponibilità dell'ente. **(Cass. Pen., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 13038) [Riv-1605P389] (art. 314 cp)**

Risarcimento del danno - Parenti della vittima (morte di congiunti) - Danno non patrimoniale - Danno da perdita della vita - Decesso immediato della vittima o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali - Trasmissibilità iure hereditatis - Esclusione.

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in

ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Nella fattispecie il decesso era avvenuto quasi subito dopo lo scontro tra due auto). **(Cass. Civ., sez. III, 23 marzo 2016, n. 5684) [Riv-1605P394] (art. 0193 cs)**

Falsità in atti - In scrittura privata - Contrassegno assicurativo r.c.a. - Falsificazione commessa da un soggetto privato - Reato di cui all'art. 485 c.p. - Configurabilità - Ricettazione - Configurabilità - Condizioni.

La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile autoveicoli commessa da un soggetto privato integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata), ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e relativo contrassegno non provengano a loro volta da altro reato. (sulla base di questo principio la S.C. ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione). **(Cass. Pen., sez. II, 16 marzo 2016, n. 11013) [Riv-1605P395] (art. 485 cp)**

Patente - Patente a punti - Infrazione al codice della strada con decurtazione dei punti dalla patente - Comunicazione dei dati del conducente - Soggetto obbligato - Proprietario del veicolo al momento del fatto - Sussistenza.

In caso di violazione delle norme del codice della strada cui consegua la decurtazione di punti dalla patente, l'obbligo di comunicare le generalità del conducente del veicolo grava, ex art. 126 bis, comma 2, cod. strada (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.l. n. 262 del 2006, conv. con mod. dalla l. n. 286 del 2006), su chi ne sia proprietario al tempo della infrazione e non su chi, per successivo acquisto, risulti tale al momento della notificazione del verbale di contravvenzione. **(Cass. Civ., sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3655) [Riv-1605P400] (art. 126 bis cs)**

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Ambito di applicabilità - Operatività della R.C.A. - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a sinistro mortale conseguente allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via.

Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni

propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della **garanzia** per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via nei pressi di un'officina meccanica, affinché si provvedesse alla riparazione dell'asse di detta rampa). **(Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3257) [Riv-1605P404] (art. 193 cs)**

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redatto dalla polizia municipale - Opposizione - Legittimazione passiva - Del comune - Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere - Vizio della sentenza - Rilevabilità per la prima volta in Cassazione - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune (e non, come nel caso di specie, il Consorzio di Polizia locale), traducendosi l'erronea identificazione, in assenza di intervento correttivo della cancelleria, non nell'inammissibilità del ricorso ma in vizio della sentenza, rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non sia coperta da giudicato perché non oggetto di espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica. **(Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2961) [Riv-1605P408] (artt. 203, 205 cs)**

Responsabilità da sinistri stradali - Responsabilità del proprietario - Prova liberatoria - Circolazione contro la volontà del proprietario - Insufficienza - Adozione di concrete ed appropriate misure di prevenzione - Necessità.

Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l'uso del suo veicolo da parte

di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti). **(Cass. Civ., sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 1820) [Riv-1605P409] (art. 193 cs)**

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Usato per commettere un reato - Confisca amministrativa accessoria ex art. 213, comma 2 sexies, c.s., "ratione temporis" vigente - Accertamento del giudice penale - Necessità - Fondamento.

La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo "adoperato per commettere un reato" può essere comminata, ai sensi dell'art. 213, comma 2 sexies, cod. strada (nel testo applicabile "ratione temporis"), solo in caso di accertamento del reato da parte del giudice penale, attesa l'inapplicabilità dell'art. 224 cod. strada, che, con riguardo alle sanzioni della sospensione e della revoca della patente, attribuisce al Prefetto, in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte, il potere di accertare la sussistenza dei relativi presupposti e di irrogare le conseguenti misure, trattandosi di disposizione speciale non suscettibile di applicazione analogica per il principio di tassatività delle sanzioni amministrative, né potendo operare l'art. 224 ter cod. strada, introdotto solo successivamente con la legge n. 120 del 2010, e privo di efficacia retroattiva. **(Cass. Civ., sez. II, 26 gennaio 2016, n. 1419) [Riv-1605P411] (artt. 213, 224, 224-ter cs)**

Indagini preliminari - Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Controllo del giudice - Ambito di operatività - Contenuto - Fattispecie relativa a soggetto arrestato per essere stato trovato in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio e di una patente contraffatte.

In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto di un soggetto accusato di condotte di cui agli artt. 497 bis e 477-482 cod. pen., per essere stato trovato in possesso di una carta di identità valida per l'espatrio e di una patente contraffatte, motivata solo in relazione all'incensuratezza dell'arrestato nonché alla possibilità di concedere la sospensione condizionale). **(Cass. Pen., sez. V, 18 gennaio 2016, n. 1814) [Riv-1605P413] (artt. 381, 390, 391 cpp)**